

ACCORDO QUADRO

Tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche

e

il MUSE, Museo delle Scienze di Trento

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 - Partita IVA 02118311006 - Codice Fiscale 80054330586 (di seguito denominato "CNR") nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof Massimo Inguscio, nato il 26.01.50, a Lecce, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, di seguito denominato "CNR"

E

Il **Museo delle Scienze di Trento** in seguito denominato "MUSE", con sede legale in Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento (TN), Codice Fiscale 80012510220 e Partita I.V.A. 00653950220, legalmente rappresentato dal prof. MARCO ANDREATTA, nato a Trento il giorno 6 dicembre 1958, il quale interviene e agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Presidente, in forza di quanto disposto dall'arti. 8 del regolamento "Disciplina del Museo delle Scienze" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011.

(di seguito denominate "Le Parti")

PREMESSO CHE

A) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

- Ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i

risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche;

- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
 - partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
 - commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei, svolti negli Istituti ad essi afferenti;
- in particolare il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DISBA) contribuisce al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo, contribuendo in tal modo ad affrontare le grandi sfide globali del futuro della terra, tra cui la necessità di fornire cibo, acqua ed energia ad una popolazione in crescita, attraverso un uso ed una gestione sostenibile delle risorse naturali limitate e porta avanti ricerche nel campo della biodiversità vegetale e animale, delle basi ecologiche alla base del funzionamento degli ecosistemi agricoli e forestali ed è attivo nel campo della divulgazione scientifica e nella conservazione di collezioni vegetali e animali.

In base al il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

B) Il Museo delle Scienze di Trento

- Il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile.
- Il MUSE per tramite del gruppo di ricerca della Sezione di Zoologia dei Vertebrati ha acquisito

una rilevante e riconosciuta esperienza scientifica nel settore della raccolta, archiviazione, analisi ed elaborazione di dati faunistici finalizzati anche alla produzione di articoli scientifici e di documenti tecnici utili alla gestione e conservazione della fauna; inoltre quale Ente culturale ha un ruolo rilevante nella comunicazione e divulgazione al pubblico e nell'organizzare e realizzare momenti di formazione come riconosciuto dal protocollo d'intesa dd 28.9.15 del. 1523 dd.7.9.15).

- Per il perseguimento delle proprie finalità il museo:
 - si riconosce nella definizione ICOM di Museo (International Council of Museums – UNESCO);
 - si impegna mediante il proprio personale nella ricerca scientifica rivolta all'ambiente e agli ecosistemi;
 - collabora nel campo della ricerca con istituti universitari, organismi di ricerca e associazioni scientifiche;
 - incrementa le proprie collezioni mediante acquisti, lasciti e donazioni;
 - provvede all'inventariazione e catalogazione delle collezioni scientifiche;
 - cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse tipologie di utenza;
 - opera mediante apparati di mediazione culturale che favoriscano un approccio informale, ludico, partecipato, interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche;
 - sostiene la partecipazione di volontari all'attività del museo e favorisce l'accesso di tutte le categorie di cittadini;
 - sviluppa azioni di educazione, anche mediante la ricerca nel settore educativo-pedagogico;
 - promuove la consapevolezza sul patrimonio naturale e favorisce l'impegno per la conservazione della natura e dell'ambiente;
 - sostiene la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura tecnico-scientifica e del suo ruolo nella società;
 - favorisce l'apprendimento del metodo scientifico e diffonde il sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione;
 - concorre alla formazione permanente del pubblico e all'aggiornamento del personale scolastico;
 - collabora con enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca-interpretazione;
 - opera per divenire un centro di riferimento per la museologia scientifica;
 - partecipa alla promozione del territorio locale;
 - cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - apre al pubblico la biblioteca specializzata e la mediateca.
- Il museo adotta le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte, progettando

campagne promozionali comuni, insieme agli altri musei che operano nel medesimo ambito tematico o territoriale.

- Nell'ambito delle proprie competenze, il museo:
 - a) promuove collaborazioni con enti pubblici e privati, finalizzate alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le autonomie locali, in particolare con i comuni sede del museo e delle sue articolazioni, con l'Università e con le istituzioni dell'alta formazione;
 - b) promuove collaborazioni con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;
 - c) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;
 - d) promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale;
- opera in stretta collaborazione con la Società di scienze naturali del Trentino che ha sede e svolge la propria attività presso il museo;
- uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico, assicurando il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Provincia e dettagliati dall'ente all'interno della carta dei servizi.

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo Quadro;
- intraprendere attività di ricerca, di divulgazione, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado.

In tale quadro le Parti concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici in premessa, iniziative ed azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e di divulgazione scientifica nei campi di comune interesse.

A tal fine le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Il CNR e il MUSE, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, ricerca, sviluppo e divulgazione della scienza sulla fauna alpina con particolare riferimento alle specie e habitat di interesse della Unione Europea e delle Liste rosse nazionale e/o del Trentino, nonché ad attività finalizzate all'avanzamento e all'approfondimento delle conoscenze scientifiche, alla loro divulgazione, ad iniziative di informazione e coinvolgimento dei cittadini nelle attività scientifiche, di ricerca, di catalogazione.

A tal fine, come esempio non esclusivo, intendono in particolare collaborare sulle seguenti tematiche:

- biodiversità ed ecologia degli ecosistemi naturali e agricoli
- ampliamento, valorizzazione e diffusione dei dati di collezioni in vivo e museali
- gestione sostenibile degli ecosistemi
- botanica e zoologia
- paesaggio naturale e sistemi rurali
- modalità, strumenti e iniziative di divulgazione scientifica
- ricostruzioni storiche della dinamica degli ecosistemi con tecniche archivistiche, di analisi ambientale e campioni biologici, di analisi di laboratorio
- biodiversità degli ambienti alpini di alta quota ed effetto dei cambiamenti climatici

Le modalità e le forme di collaborazione per il raggiungimento di specifici obiettivi all'interno di queste aree disciplinari saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative, di volta in volta adottate secondo quanto previsto all'art. 4, nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

La collaborazione fra il **CNR** e il **MUSE** si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti azioni programmatiche:

- promuovere ed attivare iniziative congiunte destinate a contribuire al miglioramento delle conoscenze scientifiche e al progresso tecnico e tecnologico del settore degli ecosistemi agricoli e forestali e alla tutela dell'ambiente;
- favorire la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nel settore dell'agricoltura, delle foreste e dell'agroalimentare in un quadro di approfondimento dei meccanismi bio-ecologici, anche in risposta ai cambiamenti climatici, per la tutela dell'ambiente rurale e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la

comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi e che favoriscano il coinvolgimento della comunità dei cittadini;

- favorire iniziative di raccolta dati occasionali o sistematici riguardanti la fauna vertebrata, promuovendo o realizzando periodiche campagne di raccolta dati (ornitho.it; atlanti sulla fauna vertebrata nazionali e locali; webGis).
- favorire la messa in rete delle informazioni scientifiche, da collezioni in vivo e museali, l'implementazione della banca dati e lo sviluppo di strumenti di gestione ed elaborazione dei dati bio-ecologici e di biodiversità.

I programmi e le iniziative congiunte poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte sui temi di interesse comune di cui all'Art. 2;
- 2) la definizione e realizzazione di attività di divulgazione scientifica e tecnologica, corsi di alta formazione e attività didattiche;
- 3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
- 4) lo scambio di personale tra le Parti, nelle modalità consentite dalla legge, al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte;

Nell'ambito di tali programmi ed iniziative congiunte, potrà essere prevista la condivisione di spazi e attrezzature scientifiche, il cui utilizzo dovrà essere regolamentato all'interno delle singole Convenzioni Operative.

Art.4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetti") attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro.

Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolta nel Progetto;
- i referenti scientifici per ciascuna Parte nel progetto specifico;
- le eventuali modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- l'eventuale trasferimento di risorse finanziarie legate alle attività da realizzare;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la riservatezza da adottare nell'uso delle informazioni confidenziali;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione Operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

Art. 5

(Comitato di indirizzo strategico)

Con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito un Comitato di indirizzo strategico, costituito da quattro membri, due di nomina del Presidente del CNR e due di nomina del Direttore del MUSE con il compito di definire, implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato di indirizzo strategico può avvalersi per quanto concerne il CNR, del supporto del proprio personale e consulenti, o di altre strutture territoriali ad esso collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne il MUSE, del supporto diretto del gruppo di ricerca del MUSE (ricercatori, personale tecnico, dottorandi, eventuali tesisti, tirocinanti e servizio civile), nonché dei Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 6

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le Parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Art. 7

(Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le

Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, saranno di proprietà comune; alle Parti si riconosce la possibilità di utilizzare i dati a scopo scientifico e per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 8

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 5 (cinque) anni.

Art. 9

(Modifiche e Recesso)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 10

(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 11

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 13

(Rinvii e Foro Competente)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto confermato e sottoscritto in, il

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Massimo Inguscio

Per il Museo delle Scienze di Trento

Il Presidente

Prof. Marco Andreatta